CAMERA DEI DEPUTATI N. **5594-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti

Presentato il 26 gennaio 1999

(Relatore: **RIVOLTA)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 25 febbraio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

premesso che:

appare opportuno valutare l'adeguatezza dello strumento normativo utilizzato ai fini dell'intervento che si intende realizzare, dal momento che, come si evince sia dal preambolo che dal testo del provvedimento, si tratta di norme che, pur essendo emanate a seguito della crisi brasiliana, sembrano destinate ad entrare a regime per tutte le situazioni analoghe che coinvolgano paesi membri del FMI;

considerato pertanto che le norme potrebbero apparire finalizzate a prestare garanzie indefinite nell'oggetto, nel termine dell'intervento e negli oneri conseguenti, tanto più che il decreto-legge non reca relazione tecnica;

rilevato infine che, sotto il profilo del collegamento con i lavori legislativi in corso, il contenuto del decreto-legge è identico, salvo che per l'anno di decorrenza della copertura finanziaria, a quello di un disegno di legge (A.C. 4433) all'esame della III Commissione;

ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

all'articolo 1, comma 1, sia specificato se il limite massimo di 2.500 miliardi di lire è riferito singolarmente alle garanzie relative ad ogni intervento finanziario attivabile, ovvero al complesso degli interventi potenzialmente realizzabili in futuro, con la conseguenza che, oltre tale cifra, non sarebbe possibile concedere ulteriori garanzie senza un nuovo provvedimento di legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo ».

Decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 26 gennaio 1999.*

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo peraltro uno strumento giuridico che consenta anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul

piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 « garanzie di cambio » e 3.2.2.2 « garanzie dello Stato », iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

DDL13-5594A
Lire 500